

**Società di capitali - Società a responsabilità limitata – Fallito – Amministratore – Incapacità**

**L'amministratore di S.r.l. dichiarato fallito (personalmente) non decade dall'incarico**

---

**Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 12 settembre 2021, n. 25050**

*"La disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, non regola le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, rispetto a essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che – salva diversa disposizione statutaria – il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.*

La curatela del Fallimento di una S.r.l. aveva eccepito la nullità di un reclamo presentato dall'amministratore della S.r.l. innanzi alla Corte di Appello, sostenendo che quest'ultimo fosse sprovvisto dei poteri gestori e di rappresentanza processuale della società, dato che era personalmente fallito.

L'eccezione della curatela veniva respinta dalla Corte d'Appello sulla base del principio secondo cui *"la disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, non regola le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, rispetto a essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa disposizione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale"*.

La curatela ricorreva in Cassazione sostenendo che il principio di cui all'art. 2382 c.c. trova applicazione anche per le S.r.l. e che, pertanto, l'amministratore fallito in proprio doveva ritenersi decaduto dall'incarico.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della curatela evidenziando come il silenzio tenuto dal legislatore circa l'applicabilità dell'art. 2288 c.c. alle S.r.l. manifesti, in realtà, una chiara volontà legislativa intesa a non ricalcare lo schema normativo adottato per le S.p.A.